Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 307-2023 - Seduta N° 3798 - del 31/03/2023 - Numero d'Ordine 35

Prot/2023/325587

Oggetto	Comune di Cogorno (Ge) – variante al PRG correlata al progetto di realizzazione di un nuovo edificio pubblico destinato ad Asilo Nido, scuola dell'Infanzia e centro Polifunzionale ai sensi dell'art. 19, comma 2, del DPR n. 327/2001 e sm e contestuale verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m. (esclusione)
Struttura Proponente	Servizio Urbanistica
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore		X
Augusto SARTORI	Assessore	X	

Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		6	2

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub i)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36 “Legge Urbanistica Regionale” e s.m.;

Vista la legge regionale 10.8.2012, n. 32, recante “Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e modifiche alla legge regionale 30.12.1998, n. 38 (Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale)” e s.m.;

Visto il DPR 8 giugno 2001 n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26.2.1990, n. 6 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 31 marzo 2017 e s.m. recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 2022-1412448 del 6/12/2022 recante “Aggiornamento delle disposizioni concernenti la verifica preventiva di legittimità degli atti amministrativi regionali”;

PREMESSO:

Che il Comune di Cogorno è dotato di PRG approvato con DPGR n. 63 del 27/3/1998, corredato di disciplina di livello puntuale;

Che la Civica Amministrazione, con DCC n. 35 del 21/12/2022, ha approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica in oggetto e contestualmente adottato la sottesa variante al vigente PRG, il Rapporto Preliminare nonché gli elaborati tecnici allegati allo stesso ai fini dell’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS a norma dell’art. 13 della lr n. 32/2021 e sm;

Che il Servizio regionale Pianificazione Territoriale e VAS, in qualità di autorità competente, con le note prot. 40592 e prot. 40605 del 12/1/2023, ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sulla variante urbanistica in oggetto;

Che, successivamente, la Civica Amministrazione, con note prot. 1128 del 7/2/2023 e prot. 1784 del 23/2/2023 ha trasmesso documentazione integrativa;

Che la variante in esame è stata assoggettata agli adempimenti di pubblicità-partecipazione senza seguito di osservazioni, come certificato con nota comunale n. 2676 del 23/3/2023;

CONSIDERATO

Che, sotto il profilo urbanistico, l’area oggetto di variante risulta classificata dal vigente PRG in parte quale Zona a servizi “campo sportivo in località Martino”, ed in parte quale Zona CEC 29 residenziale di espansione, disciplinate rispettivamente dall’art. 24 e dall’art. 11 delle relative Norme di Attuazione;

Che, sotto il profilo territoriale, l’area in argomento risulta classificata dal PTCP, sub assetto insediativo del livello locale, nel regime normativo “ID-MA Insediamenti Diffusi – Regime di Mantenimento” disciplinato dall’art. 44 delle relative Norme di Attuazione;

Che l’area interessata dalla variante è assoggettata al vincolo paesaggistico di cui al Decreto Ministeriale del 25/6/1977 “Zona nel comune di Cogorno circostante la Basilica dei Fieschi”;

Che detta variante, come in dettaglio descritto nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 414 del 20/3/2023 e nella Relazione Tecnica del Servizio Urbanistica n. 415 del 20/3/2023, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, consiste nell’individuazione di una nuova Zona denominata “Area scolastica S. Martino”, mediante la

riclassificazione di una porzione della zona “campo sportivo in località Martino” e di una minimale porzione del parcheggio pubblico ricompreso nella più vasta zona residenziale “CEC29”, con la relativa disciplina;

Che la Regione:

- è l’Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. n. 32/2012 e s.m ;
- è competente, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del DPR n. 327/2001 e s.m., all’espressione di eventuali motivi di dissenso in merito all’approvazione della variante al vigente PRG, variante procedibile ai sensi dell’art. 47 ter della l.r. n. 36/1997 e s.m. in quanto riconducibile nella fattispecie di variante finalizzata alla realizzazione di opera pubblica;

DATO ATTO

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 414/2023 e nella Relazione Tecnica del Servizio Urbanistica n. 415/2023, in ordine alla variante al vigente PRG, è emerso quanto segue:

- sotto il profilo ambientale, sia da escludere l’assoggettamento a VAS per le motivazioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria n. 414/2023;
- sotto il profilo urbanistico, non si rilevano motivi di dissenso in merito all’approvazione della variante al PRG, per le motivazioni contenute nella Relazione Tecnica n. 415/2023;

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione Istruttoria n. 414 del 20/3/2023 e nella Relazione Tecnica n. 415 del 20/3/2023, allegate quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

Su proposta dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri, Formazione, Orientamento e Programmi Comunitari di competenza

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di escludere dalla procedura di VAS di cui alla l.r. n.32/2012 e s.m., la variante al vigente PRG del Comune di Cogorno in oggetto indicata, per le ragioni specificate nella Relazione istruttoria n. 414 del 20/3/2023, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di non rilevare, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del DPR n. 327/2001 e s.m., motivi di dissenso in merito all’approvazione della variante al PRG del Comune di Cogorno per le motivazioni riportate nella Relazione tecnica n. 415 del 20/3/2023, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004, n. 32 e s.m. ed in forma integrale sul sito regionale;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgvo 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

Procedura di Verifica di Assoggettabilità - art. 13 l.r. n. 32/2012 e s.m.i.

Variante al PRG ai sensi dell'art.19 DPR 327/01 correlata al progetto di costruzione di nuovo edificio pubblico destinato ad asilo nido, scuola dell'infanzia e centro polifunzionale per la famiglia in loc. San Martino

COMUNE DI COGORNO

Relazione Istruttoria n. 414 del 20/03/2023

Piano	**Variante a PRG**
Proponente	**Comune di Cogorno**
Data di avvio	12/01/2023
Responsabile del procedimento	Arch. Anna Bertonasco

Sintesi del procedimento

Il Comune di Cogorno, con nota 12987 del 29/12/2022 ricevuta con Prot-2022-1650812 in data 29/12/2022, ha trasmesso la documentazione relativa all'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS sulla variante in oggetto consistente nel Rapporto Preliminare, elaborati a corredo della proposta di variante e D.C.C. n.35 del 21/12/2022 di adozione della variante in oggetto e di approvazione del Rapporto Preliminare.

Con le note Prot-2023-0040592 e Prot-2023-0040605 in data 12/01/2023 il Servizio Pianificazione Territoriale e VAS ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.13 della l.r.32/2012 e richiesto i contributi ai soggetti ambientali competenti e agli enti territorialmente interessati concordati con l'autorità procedente.

In data 24/01/2023 si è svolta la conferenza dei servizi - seduta illustrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.r. 6 aprile 2017 n.7.

Con nota 1128 del 07/02/2023, assunta a protocollo regionale con Prot-2023-0153047 in data 08/02/2023, il Comune di Cogorno ha inviato stralci della progettazione modificata e lo studio idraulico approfondito. Con nota 1784 del 23/02/2023, assunta a protocollo regionale con Prot-2023-0207258 in data 23/02/2023, il Comune di Cogorno ha inviato una nuova relazione idraulica in ragione degli ulteriori approfondimenti idraulici effettuati dai progettisti.

Contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale

Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità	Prot-2023-0112670 in data: 30/01/2023
ASL 4 - Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica	Protocollo 8501 acquisito con Prot-2023-0178130 in data: 15/02/2023
ARPAL	Protocollo 4263 acquisito con Prot-2023-0178163 in data: 15/02/2023
Settore Assetto del Territorio / Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	Prot-2023-0188127 in data: 17/02/2023 Prot-2023-0229148 in data: 28/02/2023
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile	Prot-2023-0261471 in data: 09/03/2023

Caratteristiche della Variante

La variante al PRG è volta a definire apposita disciplina di dettaglio per una nuova zona a servizi scolastici di superficie di 3.944 mq, oggi destinata ad impianti sportivi, delimitata a sud dal tracciato della via San Martino ed a nord dal Campo Sportivo e nella parte più a ponente da un parcheggio pubblico.
L'area interessata dalla variante è ubicata all'interno della piana pedocollinare del rio Rezza immediatamente al margine del sistema insediato prevalentemente residenziale di San Martino, contiguo al centro sportivo.
La scelta della collocazione del nuovo polo scolastico nell'area a margine di San Martino permetterà il completamento del sistema urbano insediato, con l'impiego di un'area attualmente poco utilizzata e di ottimizzare la sinergia con il centro sportivo che ospita il campo da calcio e la palestra.

Analisi dei principali profili ambientali

L'istruttoria condotta e i pareri pervenuti analizzano i possibili impatti che la Variante al PRG può avere sui profili ambientali del territorio interessato.

Per quanto riguarda i **profili idraulici, geomorfologici e sismici**, ASL 4 e il Settore Assetto del Territorio, in avvalimento per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, rilevano che l'area oggetto di variante interessa una fascia B del Piano di Bacino.

Il Comune di Cogorno ha inviato approfondimenti idraulici ed in particolare è stata prodotta una relazione idraulica con la quale è stato verificato, tra l'altro, che l'area oggetto di intervento è soggetta ad inondabilità per la portata 200-ennale con bassi tiranti (inferiori a 30 cm) e basse velocità (inferiori a 0,30 m/s), rispettando pertanto le condizioni per la nuova edificazione previste dall'art. 15 c. 3 lett. a) delle Norme di Attuazione del vigente Piano di Bacino.
A seguito di tali approfondimenti integrativi il Settore Assetto del Territorio, in avvalimento per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, rileva che: "*per quanto attiene gli aspetti idraulici, ferma restando la necessità di acquisire il parere del Settore Difesa del Suolo di Genova previsto dall'art. 15 c. 3 lett. a) delle vigenti Norme di Attuazione del Paino di Bacino, si ritiene che la variante di cui in argomento possa essere considerata conforme con lo stesso Piano. Si ritiene altresì che la stessa variante possa essere considerata conforme anche a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni vigente.*
Per quanto attiene gli aspetti geologico-sismici e geomorfologici si ritiene di poter considerare la variante conforme al Piano di Bacino e compatibile con le condizioni geomorfologiche del territorio. Resta ferma la necessità di eseguire, nelle successive fasi di progettazione, tutte le verifiche previste dalle vigenti Norme tecniche delle Costruzioni."
Il Settore Assetto del Territorio osserva inoltre che: *"per quanto attiene invece il procedimento di VAS, si potrebbe affermare che la scelta di localizzare un nuovo edificio scolastico in area a pericolosità di inondazione media (fascia B, corrispondente alla fascia P2 del PGRA) potrebbe comportare degli impatti significativi sull'ambiente. Non si può però non tenere in considerazione il fatto che la quasi totalità del centro abitato di Cogorno ricade in area a pericolosità idraulica alta (fascia A) o media (fascia B) del Fiume Entella, con altezze idriche e velocità decisamente superiori a quelle che si verificano sul sito in esame. La relazione integrativa fornita specifica che sul territorio comunale di Cogorno esiste un unico edificio scolastico pubblico destinato ad asilo nido e scuola dell'infanzia ed è ubicato in Fascia A del Torrente Entella. Il nuovo edificio scolastico si troverà all'interno di un'area a minor rischio di inondabilità corrispondente ad una Fascia B0. L'attuazione della variante (con migrazione delle attività in aree a minore pericolosità rispetto a quelle attuali) porterà pertanto ad una diminuzione delle condizioni di rischio generali.*
L'attuazione della variante dovrà in ogni caso essere condizionata all'adozione di specifiche misure di protezione civile che tengano in considerazione le caratteristiche dell'intero territorio comunale, per quanto attiene in particolare le decisioni da assumere in merito alle chiusure in fase di allerta meteo."
Alla luce di quanto sopra riportato e in ragione della citata diminuzione delle condizioni di rischio generale si ritiene che la variante non produca impatti significativi relativi a tale comparto ambientale, fermo il rispetto della normativa vigente in materia ed il rispetto delle condizioni riportate nel parere

ex art.89 DPR 380/2011. Per evitare o prevenire i potenziali effetti negativi, come anche evidenziato nel parere ex art.89 DPR 380/2011, si raccomanda di condizionare l'attuazione della variante all'adozione di specifiche misure di protezione civile che tengano in considerazione le caratteristiche dell'intero territorio comunale, per quanto attiene in particolare le decisioni da assumere in merito alle chiusure in fase di allerta meteo.

Relativamente al comparto **acque e ciclo idrico integrato** ARPAL rileva "*che il depuratore comunale sito nel Porticciolo di Lavagna risulta impiantisticamente inadeguato rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acque reflue, parte III del Dlgs 152/06 e corrispondente allegato 5, in quanto privo della sezione biologica. L'adeguatezza depurativa comunale sarà raggiunta con il futuro impianto di depurazione che verrà realizzato in località Colmata a Chiavari (oggetto del PAUR U411/2020). Il progetto del depuratore è stato approvato lo scorso anno durante la conferenza dei servizi deliberante tenutasi in data 18.06.2022 presso la Città Metropolitana di Genova. La Legge regionale 02 aprile 2015, n.11 (modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale-Bollettino Ufficiale n. 11, del 09.04.2015) all'art. 38 dispone, tra l'altro, che per un ampliamento urbanistico è necessario che ci sia anche l'adeguamento fognario comunale. Conseguentemente, laddove non disponibile, è d'obbligo la dotazione di un impianto di depurazione a sé stante, in ottemperanza della disciplina vigente in materia di scarichi."*
Analogamente il Dipartimento Ambiente rileva *che "Al riguardo, è necessario rilevare che il Gestore Unico del SII dovrà attestare che l'intervento è sostenibile dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico potabile. Altresì, tenuto conto che il prospettato incremento di carico inquinante sarà veicolato al depuratore di Lavagna, non conforme circa il livello di trattamento dovuto di norma e coinvolto in contenzioso comunitario per la mancata attuazione della Direttiva 91/271/CEE (Causa C-668/19), dovrà trovare applicazione l'art. 38 delle NdA del PTA (localizzazione impianto di trattamento di tipo secondario da anteporre all'immissione in rete fognaria)."*
Alla luce di quanto sopra, pur non rilevando impatti significativi che richiedano un approfondimento in fase di VAS, si raccomanda che nelle successive fasi di progettazione:
- *il Gestore Unico del SII attesti che l'intervento è sostenibile dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico potabile;*
- trovi applicazione l'art. 38 delle NdA del PTA (localizzazione impianto di trattamento di tipo secondario da anteporre all'immissione in rete fognaria)."

Relativamente alla matrice **rumore** il dipartimento Ambiente rileva che "*nel Rapporto Preliminare è specificato che la classificazione acustica vigente individua l'area oggetto di variante all'interno delle aree poste in classe III – Aree di tipo misto. A tal proposito lo studio non evidenzia eventuali incompatibilità tra la destinazione scolastica e la classe acustica esistente: in particolare, è sottolineato che la classe III è in generale attribuibile ad aree urbane a netta dominante residenziale prive di significative problematiche acustiche e che tutti gli istituti scolastici del comune ricadono nella medesima classe acustica.*
Si ritiene tuttavia, al fine di perseguire l'obiettivo di non aumentare la popolazione esposta al rumore, che la proposta di localizzazione di una funzione acusticamente sensibile (istituto scolastico) come sopra descritta, dovrebbe essere supportata da una valutazione previsionale di clima acustico, che possa dimostrare l'effettiva compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente nell'area."
Riguardo allo stesso tema anche ARPAL rileva che *"la classificazione acustica risulta come indicato dal proponente in classe III. Data la natura polifunzionale dell'edificio in progetto, tale classe si ritiene ammissibile, anche in presenza di una funzione parzialmente di tipo scolastico.*"

L'area di variante si colloca in classe III, in prossimità dell'area di classe II, quindi in un'area più distante dalla classe IV (aree di intensa attività umana) rispetto alle attuali sedi scolastiche e pertanto migliorativa dal punto di vista acustico. Alla luce di quanto sopra esposto, non si rilevano impatti significativi tali da richiedere un approfondimento in sede di VAS. Tuttavia, per evitare o prevenire effetti negativi sull'ambiente si raccomanda di supportare le successive fasi di progettazione con una valutazione previsionale di clima acustico che dimostri l'effettiva compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente nell'area ed eventualmente consenta di prevedere elementi di mitigazione dell'impatto acustico.

Relativamente al comparto **biodiversità** il Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità segnala che "*gli interventi si collocano esternamente alla Rete Natura 2000, non risultano interessati elementi della Rete Ecologica Regionale e sono assenti segnalazioni puntuali derivanti dall'Osservatorio Ligure per la Biodiversità. Si segnala solo la necessità di individuare, per le alberature in previsione poste a sud dell'edificio, esemplari di specie vegetali autoctone, essendo il genere di alberi indicato, Liquidambar, alloctono. Alla luce di quanto sopra riportato non si evidenziano potenziali pressioni o minacce che richiedano l'attenzione da parte dello scrivente Settore*".
Non si rilevano pertanto impatti significativi relativi al comparto biodiversità ma, per evitare o prevenire effetti negativi sull'ambiente, si raccomanda di individuare*, per le alberature in previsione poste a sud dell'edificio, esemplari di specie vegetali autoctone.*

Per quanto riguarda i profili relativi alla **qualità dell'aria** ASL4 osserva che è già prevista dal progetto una gestione del "*futuro impianto di riscaldamento in linea con quanto previsto dalle ultime normative per mantenere e migliorare i dati dell'inquinamento atmosferico*". Non si rilevano pertanto impatti significativi relativi alla qualità dell'aria.

Relativamente al comparto **rifiuti**, pur non rilevando impatti significativi, ASL 4 suggerisce che "*sarebbe opportuno, per evitare un impatto dei contenitori sulla strada nelle immediate vicinanze della scuola, destinare un luogo idoneo all'interno dell'edificio scolastico, areato, facilmente accessibile dai mezzi che si occupano dello svuotamento dei contenitori e che sia dotato di un punto per l'utilizzo dell'acqua e di uno scarico collegato alla rete fognaria per consentire periodiche pulizie dei contenitori*". Non si rilevano impatti significativi relativi a tale comparto ma si raccomanda di individuare, nelle successive fasi progettuali, un luogo idoneo al collocamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Per quanto riguarda il **consumo di suolo**, il Dipartimento ambiente osserva che "*l'area oggetto della variante è posta all'interno del sistema urbano, in assenza di qualsiasi interferenza con le aree destinate ad usi agricoli e conservate in condizioni naturali.*" Non si rilevano pertanto impatti significativi relativi a questo profilo.

Valutazione conclusiva

L'istruttoria svolta sulla base dell'esame del Rapporto Preliminare e dei pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale consultati ha evidenziato come le componenti ambientali siano state opportunamente approfondite e prese in considerazione nella formulazione della variante urbanistica e nella definizione delle misure mitigative da adottarsi nella fase progettuale ed esecutiva.

In particolare è stata riscontrata una sostanziale compatibilità con le condizioni idro-geomorfologiche del territorio, tenuto anche conto che la localizzazione del nuovo plesso scolastico risulta, da un lato, migliorativa rispetto alle condizioni più sfavorevoli dell'attuale area destinata a tale servizio, portando quindi ad una diminuzione delle condizioni di rischio generali per la popolazione, e dall'altro corredata dalla previsione di specifiche misure che dovranno essere assunte in tema di protezione civile.

Per quanto concerne poi gli ulteriori aspetti inerenti i profili biodiversità, inquinamento atmosferico, gestione del ciclo dei rifiuti, energia, non sono stati rilevati impatti significativi.

Con riferimento al comparto rumore, considerato che sarebbe in generale doveroso perseguire alti standard di benessere acustico evitando la prossimità di insediamenti in conflitto funzionale, ancor più per le funzioni sensibili, la pianificazione urbanistica dovrebbe individuare soluzioni localizzative acusticamente ottimali, e quindi possibilmente in aree a bassi livelli di rumorosità. Nel caso in esame,

la classe III della zonizzazione acustica comunale in cui ricade l'area in oggetto, pur non raggiungendo i massimi livelli prestazionali sotto tale profilo, può comunque ritenersi sufficientemente idonea per una funzione polifunzionale parzialmente di tipo scolastico. Va peraltro considerato che il sito da insediare si colloca in prossimità di un'area in classe II, contraddistinta quindi da bassi livelli di rumorosità, conducendo quindi ad una condizione complessivamente migliorativa rispetto alle attuali sedi scolastiche, che sono invece in prossimità di zone in classe IV (aree di intensa attività umana).

Infine per quanto concerne la questione depurativa è evidente che il progetto del plesso scolastico, dovrà darsi carico di corrispondere a quanto previsto dall'art. 38 del Piano di Tutela delle Acque ai fini del contenimento del carico inquinante delle acque reflue urbane.

Tutto ciò premesso non si ravvede la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti ed analisi mediante la redazione di un Rapporto Ambientale, fermo restando che alcuni profili ambientali, in particolare quelli relativi alla sicurezza idraulica, al ciclo integrato delle acque e al rumore, richiederanno un'attenzione particolare nelle successive fasi progettuali, mettendo in atto tutte le misure mitigative atte alla minimizzazione degli impatti, soprattutto considerata la funzione altamente sensibile da insediare.

Per le argomentazioni complessivamente espresse nella presente Relazione si ritiene pertanto che le previsioni della variante al PRG indicate in oggetto **non debbano essere assoggettate alla procedura di VAS** ai sensi degli artt.9 e sgg della l.r.n.32/2012 e s.m.

Al fine di prevenire, evitare o mitigare i potenziali effetti sull'ambiente si raccomanda di considerare quanto indicato dai soggetti competenti in materia ambientale per le successive fasi di progettazione, che qui si sintetizza:

- applicare quanto indicato nel parere ex art.89 DPR 380/2001 di cui al Prot-2023-0229148 del 28/02/2023 e in particolare di condizionare l'attuazione della variante all'adozione di specifiche misure di protezione civile, ferma restando la necessità di acquisire il parere del Settore Difesa del Suolo di Genova (come previsto dall'art. 15 c. 3 lett. a) delle vigenti Norme di Attuazione del Piano di Bacino) e la necessità di eseguire tutte le verifiche previste dalle vigenti Norme tecniche delle Costruzioni;
- condizionare l'attuazione degli interventi all'applicazione dell'art. 38 delle NdA del PTA (localizzazione impianto di trattamento di tipo secondario da anteporre all'immissione in rete fognaria) e all'attestazione del Gestore Unico del SII relativa alla sostenibilità dell'intervento dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico potabile;
- individuare le modalità costruttive più idonee alla funzione da insediare anche con il supporto di una valutazione previsionale di clima acustico;
- privilegiare per le sistemazioni a verde in previsione a sud dell'edificio, esemplari di specie vegetali autoctone;
- riservare un'area idonea al collocamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

In ultimo si ricorda che:

- La verifica delle modalità di applicazione delle raccomandazioni sopraelencate è demandata al Comune di Cogorno nelle successive fasi di progettazione degli interventi;
- Nell'ambito della presente procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS è stato rilasciato il parere ex art.89 DPR 380/2001 relativo alla compatibilità delle previsioni urbanistiche rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio, con espressione di prescrizioni, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Cogorno prima del rilascio dei titoli edilizi.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Anna Bertonasco)

F.to Il Dirigente
(Arch. Anna Celenza)

REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO
Servizio Urbanistica

Class. G11.6.3

Fascicolo n. 6/2023

RELAZIONE TECNICA N. 415 DEL 20/3/2023

OGGETTO: COMUNE DI COGORNO (GE) Variante al PRG correlata alla realizzazione di un nuovo edificio pubblico destinato ad Asilo Nido, scuola dell'infanzia e centro Polifunzionale, ai sensi dell'art.19 del DPR 327/2001 e smi

PREMESSE

Il Comune di COGORNO è dotato di PRG approvato con DPGR n. 118 in data 27/03/1998. Il progetto in argomento prevede la realizzazione di un edificio ad uso scolastico/polifunzionale in località Martino, in area ricompresa tra il fronte sud del campo sportivo comunale e la strada via San Martino. Il sedime della nuova costruzione si sviluppa su aree di proprietà comunale e nello specifico interessa una porzione dell'area a sud, di pertinenza del campo sportivo (area in gran parte sterrata e utilizzata attualmente quale parcheggio) e una minimale porzione dell'area a parcheggio pubblico presente a ponente del medesimo campo da calcio.

il progetto comporta una variante al PRG ex art. 19 del DPR 327/2001 e s.m. e i. La proposta di variante è procedibile ai sensi dell'art. 47 bis della l. r. 36/1997 e s. m, in quanto connessa al progetto di opera pubblica (realizzazione una nuova scuola/centro polifunzionale, finanziata dalla UE).

Ai sensi dell'art. 19, comma 2 del DPR 327/2001 e s.m alla Regione, è demandata l'espressione, nei termini stabiliti dal medesimo articolo (90GG dal ricevimento degli atti), di eventuali motivi di dissenso.

Con PEC assunta al protocollo generale della Regione al n.ro 1651298 in data 29.12.2022, il comune di Cogorno ha trasmesso la D.C.C n. 35 del 21.12.2022 di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica in argomento e di contestuale adozione della sottesa variante al PRG, il rapporto preliminare e la documentazione per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. La documentazione relativa alla variante proposta è stata messa a disposizione al link "https://www.swisstransfer.com/d/3b8c5e9a-a548-4af0-a7e4-b7fb466d57c8", comunicato con la sopracitata nota.

La DCC n. 35 del 21.12.2022 di approvazione del progetto e contestuale adozione della sottesa variante allo SUG vigente è stata pubblicata dal 25.01.2023 al 24.02.2022 sul BURL. Durante il periodo di pubblicazione. come attestato dalla C.A con nota n.ro2676 del 23.03.2023 (prot. regionale n.ro 300816 del 23/3/2023) non sono pervenute osservazioni.

Descrizione della Norma vigente del PRG e della variante sottesa al progetto:

Come si evince dall'esame della Tav. 1 "progetto architettonico – inquadramento urbanistico e rilievo stato attuale " la variante correlata all'intervento interessa porzioni di due zone confinanti del PRG vigente:

- -Zona a servizi "campo sportivo in località Martino" disciplinata dalla variante approvata con DPGR n. 452/1986 sulla base delle disposizioni di cui all'art. 24 delle NdA dello SUG vigente (porzione al margine sud del campo sportivo, prospiciente il fabbricato destinato a tribuna-spogliatoi, magazzini e palestra)
- -Zona CEC 29 residenziale di espansione disciplinata dall'art. 11 "zone residenziali Z.T.O.C di espansione" delle NdA dello SUG e in particolare dal comma 4 "norme specifiche per le zone urbanistiche C1" del medesimo articolo (porzione del parcheggio pubblico esistente realizzato in occasione delle previsioni di espansione residenziale del CEC29)

La variante prevede sulle aree di cui sopra la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione scolastica (1.655 mq di nuova superficie max prevista, 7100 mc di nuovo volume circa, Hmax =12m)

Variante al PRG (norma adottata dal Comune DCC n. 35/2022)

a livello cartografico: individuazione, in sostituzione delle porzioni di aree appartenenti alle zone di cui al punto precedente, di una nuova zona denominata "Area scolastica S. Martino"" come rappresentata nello "stralcio zonizzazione PRG – stato in variante" (vedi elaborato scheda illustrativa variante),

a livello normativo: introduzione al capo I "sistema infrastrutturale e servizi di uso pubblico e privato", art. 20 "urbanizzazione primaria e secondaria" delle Norme di Attuazione, di un nuovo comma 3.6 "area scolastica di S. Martino" relativo alla disciplina specifica della nuova area a servizi scolastici (vedi contenuto "scheda illustrativa variante")

Carico urbanistico: L'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo edifico pubblico (servizi scolastici/centro polifunzionale) che determina sull'area nuovi utenti e addetti (personale scolastico in generale + alunni + frequentatori del centro polifunzionale, + addetti, ecc) connessi alle nuove funzioni previste i cui effetti cumulativi rispetto a quanto già esistente ('utenza sportiva e residenti) devono essere valutati soprattutto per quanto concerne il fabbisogno di spazi a standard (verde e parcheggio).

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP): Le aree interessate dalla variante ricadono in regime "**IDMA – insediamenti diffusi in regime di mantenimento"** del sub-assetto insediativo, disciplinato dall'art. 44 delle relative NTA che stabilisce che "…omissis…..*obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente immutati i caratteri complessivi dell'insediamento……omissis……" e che "…omissis….sono pertanto consentiti esclusivamente interventi di limitata modificazione*

delle preesistenze ed eventualmente di contenuta integrazione dell'insediamento nel rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico…omissis.."

Vincolo paesaggistico: Decreto Ministeriale del 25/06/1977 "Zona nel comune di Cogorno circostante la Basilica dei Fieschi"

Piano di Bacino:

Con nota prot. 229148 del 28.02.2023 il competente Settore regionale Assetto del Territorio, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e s.m (verifica di compatibilità delle previsioni di variante con le condizioni geomorfologiche del territorio) ritenendo la variante conforme al Piano di Bacino e compatibile con le condizioni geomorfologiche del territorio, alle seguenti condizioni concernenti:

- *per quanto attiene gli aspetti idraulici, "….omissis…. la necessità di acquisire il parere del Settore Difesa del Suolo di Genova previsto dall'art. 15, c.3 lett.a) delle vigenti Norme di Attuazione del Piano di Bacino ……omissis….."*
- *per quanto attiene gli aspetti geologico-sismici e geomorfologici, "…omissis…. la necessità di eseguire, nelle successive fasi di progettazione, tutte le verifiche previste dalla vigenti Norme Tecniche delle Costruzioni….omissis…."*

Considerazioni e Valutazioni

Sotto il profilo urbanistico, la variante si concretizza nell'individuazione di una nuova zona a servizi per l'istruzione (nuovo polo scolastico per l'infanzia/polifunzionale) "Area scolastica di S. Martino", derivante dalla riclassificazione a livello cartografico di una porzione della zona "campo sportivo in località Martino" e di una minimale porzione del parcheggio pubblico ricompreso nella più vasta zona residenziale "CEC29" del PRG vigente. La disciplina di intervento è contenuta nel nuovo comma 3.6 dell'art. 20 delle Norme del PRG

Per quanto attiene il regime di mantenimento (ID-MA) del PTCP è da evidenziarsi che la funzione specialistica dell'edificio pubblico, cui la variante è connessa, giustifica il ricorso ad una tipologia architettonica che differisce sia in termini planivolumetrici che per caratteristiche architettoniche da quella che prevalentemente caratterizza l'immediato intorno (in maggior misura a destinazione residenziale). Inoltre le motivazioni addotte dalla C.A a sostegno della scelta del sito (completamento dell'esistente area a servizi pubblici - campo sportivo) risultano coerenti con i criteri di sviluppo dell'assetto urbano perseguiti dalla legislazione regionale (vedi ambiti di completamento, nuova edificazione intesa quale compimento di aree già infrastrutturate/urbanizzate)

Premesso quanto sopra, preso atto delle valutazioni espresse dal competente Settore Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e s.m, e delle condizioni di sostenibilità della proposta di variante nello stesso indicate (vedi nota prot. 229148 del 28.02.2023), non si rilevano ai sensi dell'art. 19, comma 4 del DPR 327/2001 e s.m, motivi di dissenso in merito all' approvazione della stessa. Rimane in carico alla C.A il rispetto di quanto evidenziato nel sopra citato parere del competente Settore Assetto del Territorio della Regione e il recepimento dei contenuti del medesimo nella disciplina di intervento della nuova zona "Area scolastica di S. Martino" (nuovo art. 20 delle Norme del PRG).

Si demanda alla C.A la verifica circa l'assolvimento del fabbisogno di standard a parcheggio inerenti l'area di intervento (quantificazione dei parcheggi pubblici a standard richiesti e equilibrio dei fabbisogni derivanti da funzioni esistenti + nuovo insediamento, vista la riduzione della superficie a parcheggio pubblico della contigua zona residenziale "CEC29" e il contestuale aumento di utenti gravanti sull'area che la variante implica)

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Patrizia Ottonello)

F.to Il Dirigente
(Arch. Luana Lapini)

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-346

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		30/03/2023 17:47
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		30/03/2023 16:47
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		30/03/2023 14:53
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luana LAPINI		30/03/2023 14:16
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Anna CELENZA		30/03/2023 11:32
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Patrizia OTTONELLO		30/03/2023 10:11
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Anna BERTONASCO		30/03/2023 09:56

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente da:
PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 05-04-2023 10:09:09
Certificato valido dal 13-10-2020 al 13-10-2023